

LA R. AUDIENZA PROVINCIALE DI CAPITANATA E LUCERA

Ho trattato questo tema, per dovere d'ufficio, in una mia relazione al Ministero dell'Interno, a proposito del rinvenimento di vecchie carte processuali, testè scoperte murate, nel vano d'una porta, riaperta nella Sottosezione di R. Archivio di Stato in Lucera; e vi ritorno, in questo luogo, perchè l'importanza dell'argomento ed il parere amichevole del Prof. Gennaro M. Monti m'inducono ad ampliarlo, emendandolo di qualche errore.

L'istituto, infatti, è mal lumeggiato nelle Storie della Capitanata e dello stesso precedente capoluogo; nè è ben noto nella Storia del Mezzogiorno e nelle altre più particolari del Diritto e della Legislazione Italiana, come la *Storia* del Giannone e quella del Colletta.

La ragione del fatto è da attribuire alla scomparsa della maggior parte del relativo documentario. Il *Dizionario delle Leggi del Regno di Napoli* (1), infatti, non è esauriente; ed il solo Galanti, nelle sue opere *La Descrizione Geografica e Politica delle Sicilie* e *Il Testamento Forense*, per gli scopi dei suoi tempi, si occupa a lungo di esso, sempre non avendo a disposizione tutto il materiale necessario; e certo egli, anche se mostra il difetto di scrivere in un momento transitorio della vita dello Stato Napoletano, stanco della corruzione della burocrazia di allora, ha pure il pregio d'averci rispecchiato l'organico della istituzione ai suoi tempi, mentre il passato, dopo tutto, era passato; e nessuno potrà credere, che tutte le precedenti dominazioni avessero consentito a lasciarla davvero nello stato dei tempi dell'Autore. Anzi, è ap-

(1) Cfr. a pp. 143 e seg. della ed. napoletana per Vincenzo Manfredi del 1788. Tom. IV.

punto dalla più remota apparizione di essa, che val trarre il buon fondamento della sua scuturigine pura. Il che è compito dello Storico d'indagare, senza preconcetti, facendo giustizia alle generazioni più antiche, che avevano gli stessi bisogni e le stesse aspirazioni di quelle della fine del Settecento e delle stesse contemporanee, che si sono dibattute e si dibattono sempre pel conseguimento irraggiungibile della Giustizia e del Benessere Sociale.

Dunque l'organico dell'Audienza Provinciale, ritenuta derivazione dei Giustizierati angioini, era, ai primi tempi di Ferdinando IV Borbone, composta di un Preside, di un Capo di Ruota, di due Uditori, di un Avvocato Fiscale, di un Avvocato dei Poveri, di un Segretario, di un Mastrodatti e di un gran numero di ufficiali, a questi due ultimi subalterni. Vi era, in fine, un Maestro di Camera, per le esazioni e per le spese; e la sola Provincia di Terra di Lavoro era retta da un Giudice di Vicaria. Al tempo di Filippo II però, sempre per fede del Galanti, gli Uditori delle Calabrie erano tre ed uno pel Principato Ulteriore; e, durante il Regno di Carlo II, gli Uditori furono tre in ogni Provincia.

Per l'Audienza Provinciale di Capitanata trovo, in un recentissimo libro di Giambattista Gifuni, dal titolo *Lucera*, che questa città ripeta il suo passato istituto dagli Aragonesi, con giurisdizione anche sul Contado di Molise, per materie civili, criminali ed anche amministrative. Suoi capi sarebbero stati pure o Vicerè o Governatori; ed esso sarebbe durato oltre tre secoli. Non mancano, però, notizie contraddittorie al riguardo, a preferenza nelle tradizioni di Sansevero, ove avrebbe avuta sede la R. Audienza fino al 1579. Nè io posso ignorare quanto si racconta nel *Ristretto dell'Istoria della Città di Troja e sua Diocesi* del 1584 di Notar P. Rosso, da Manfredonia, da me pubblicato, il quale, contro il parere del Galanti, che attribuisce a Carlo III Borbone la novità (1), ricorda la potestà militare dei Vicerè e d'un Governatore della Provincia; e fa cenno ad un Ettore Saliceto, *Generale Auditore per Re Ferrante d'Aragona di quella di Principato Ultra o di Vallo Beneventano*, che rammenta un'altra, e forse la primitiva, denominazione e reale attribuzione dei Capi delle R. Audienze. Dico così, perchè lo stesso P. Rosso, contemporaneo agli avvenimenti, non poco illustra qualche fatto del Vicerè di allora, Guido Ferramosca, Conte di *Mugnano*, per la difesa di Manfredonia del

(1) Cfr. a pag. 312 della edizione napoletana del 1793 della *Descrizione Geografica e Politica delle Sicilie* cit.

1528, e di Ferrante di Sangro, per la contesa avvenuta nel 1538 tra Manfredoniani e Trojani, che si disputavano il diritto di portare la bandiera a S. Leonardo delle Mattine. Il che lascia supporre, che le attribuzioni dei Vicerè Provinciali, come lo stesso Gifuni non omette di confermare in altro luogo del suo lavoro, siano state precipuamente o esclusivamente militari. Certa cosa è, che il Rosso ricorda solo i precedenti due Viceré; e, nel 1566, a proposito della venuta predatrice in Adriatico di galee turchesche, dice Carlo Caracciolo Governatore della Capitanata, il quale provide a respingere i nemici dalla Provincia.

In ordine alla tradizione di Sansevero, cennata da M. Fraccacreta nel suo *Teatro Topografico Storico* della Capitanata (1), da O. Marangelli, mi è stato testè mostrato un documento, in copia autentica, per mano di Notar Caléfato di Napoli, conforme ad altro manoscritto del R. Archivio di Stato di quella città, dal quale si apprende che, nel 1579, Sansevero veniva infeudata a Casa di Sangro, con la condizione *quod Regia Audientia, quae in praesentium residet in terra praedicta, inde discedat et illuc in futurum minime revertatur*. Il Prof. Marangelli mi ha promessa la pubblicazione dell'intero contesto, in un suo prossimo *Codice Diplomatico Sanseverese*, avvertendomi, che la copia mostratami si appartenga a quel Comune, cui fu donata dal Fraccacreta, che la comprava dal libraio Casella di Napoli, di cui rimane la relativa stampigliatura.

Dalla tradizione di Sansevero potrebbe apparire, che essa fosse stata una volta Capoluogo di Capitanata, se lo stesso precedente documento non ricordasse la sua qualità di *terra*, mentre al grado di città fu elevata nel 1581 da Papa Gregorio XIII, previa visita del Vescovo di Troja, con l'assistenza del predetto Notar Rosso, che ricorda il fatto nella sua opera. Però l'avvenimento può solo spiegarsi con la ben nota consuetudine di allora d'infeudarsi le principali città del Napoletano a pro di Principi facoltosi, che ottenevano anche la giurisdizione sulle prime e seconde cause, in maniera, che i territori loro concessi formavano quasi Stati nello Stato; e non facevano parte di alcuna circoscrizione provinciale. Perciò la competenza della R. Audienza, almeno fino al 1579, in Capitanata, poteva essere limitata alle altre terre ed ai luoghi posseduti dai feudatari minori, con giurisdizione rarissima sulle sole prime cause; e non val dimenticare, che, un cotale ordi-

(1) Cfr. l'ed. del 1834.

namento giudiziario, che logicamente poteva considerarsi perfetto, qual'ottimo sistema di decentramento amministrativo, contrario allo sviluppo dell'urbanesimo, era sempre affiancato dalla competenza dei Tribunali Episcopali ed Ecclesiastici e dalle Magistrature Comunali, che miravano a temperarne gl'inconvenienti. Nè, in proposito, val dimenticare in Foggia l'esistenza dell'altro Tribunale, detto della Dogana, con ampia giurisdizione sulle locazioni del Tavoliere di Puglia, il quale *comprova*, che, a quei tempi, la denominazione e la circoscrizione della Provincia risalivano a ragioni più antiche; e le residenze delle R. Audienze non avevano speciale importanza. Il sullodato libro del Notar Rosso, infatti, a proposito della concessione di Troja a Casa Lombardo, non omette di segnalarci la competenza degli Auditori specialmente nel dare il possesso dei feudi ai Baroni, quasi in riconoscimento della limitazione del loro stesso potere di Giudici dell'Audiencia.


Se non che, appunto verso la medesima ultima data, un gran movimento d'intolleranza verso i feudatari erasi incominciato a manifestare nei principali centri abitati del Vicereame, a preferenza a causa della concessione del diritto di angaria e perangaria, che tante volte si concedeva loro; e così le città incominciarono a riscattarsi da essi, per essere comprese nel R. Demanio. Non è meraviglia, perciò, che Lucera, che allora si trovava priva di Principe, abbia voluto ereditare la sede della R. Audiencia, alla quale, quasi subito, venne ascritta Troja, che aveva paesi dipendenti (1) e, nel 1584, si affrancava della servitù di Casa Lombardo. Così queste due città, che come ricorda il libro del Rosso, erano allora le principali di Capitanata, potettero incominciare a dare veste provinciale all'istituto, che, però, subiva sempre gl'inconvenienti del sistema feudale, non presto abolito, e dell'altro delle circoscrizioni ecclesiastiche, del Tribunale della Dogana e delle magistrature comunali, che caddero e si trasformarono definitivamente nel 1806, per opera di Giuseppe Buonaparte, che elevava Foggia e Capoluogo della Provincia.

Giovano a confermare quanto innanzi, tra quelli rinvenuti, gl'incarti appresso illustrati ed in parte riportati, di cui il più antico ha una data nominale del 1640. Essa è ricordata in principio

(1) Il Contado di Troja, fin dai tempi di Francesco Sforza, come da documenti dell'Archivio di Stato di Napoli, aveva queste dipendenze: Orsara, Procina, Tresanti, Tertiveri, Castelluccio, Versentino, Monte Corbino, Pietra, Volturino e Motta. Cfr. la mia *Cronistoria di Troja*. Cap. II, (Lucera, 1917).

d'un grosso volume, legato in pergamena e fortemente corroso dalle tarme e dall'umido, in un primo foglio di carta bollata e filigranata con la leggenda: *Sigillo Quarto del Regno di Napoli — tornesi cinque — Anno Mille Seicento quaranta* e con bollo con altra leggenda: *Sigillo quarto tornesi cinque 1640*.

Non m'indugio sul valore di questo terzo esemplare di carta bollata del genere, perchè essa è ottimamente illustrata da N. Barone, in un suo opuscolo del 1913 (1); però è notevole, che al



La carta bollata del 1640.

foglio siano aggiunti alligati non bollati con date varie, fino ad una più antica del 1608, in un giudizio civile per graduazione, promosso *In Curia Magnifici Capitanei huius Civitatis Luceriae*, cui, tra gli altri, erano interessate Claudia, Faustina ed Isabella Pilla *sorores et heredes cum beneficio legis quondam Ottavi Pilla eorum fratris et stante provisione facta per ipsam Regiam Curiam, quod fiat graduatio creditorum, instant citari omnes infra-scripti pretendentes ne lis fiat immortalis etc.* Il che prova, che la Curia del Capitano di Lucera era investita della causa da lungo

(1) *La Carta Bollata. Contributo alla Storia di essa.*

tempo; e che non avrebbe potuto pensarsi alla Regia Audienza, se questa, come dagli atti della causa, riportati appresso, non si fosse sostituita, in grado d'appello, in una lite, in cui è ricordato il *R. Gubernator Luceriae* e la *R. Curia baiulationis Civitatis Luceriae*, in date che possono presumersi più vicine all'altra del documento di Sansevero.

Grave fondamento alle esercitazioni della Critica eventuale potranno apparire le condizioni politiche della Capitanata e di tutto l'antico Vicereame di Napoli, verso quei tempi, disputati da Spagnuoli e Francesi, per le quali questa Provincia poteva e non poteva essere servita da una R. Audienza. Lucera, infatti, nel 1528, mentre l'Esercito Imperiale di Carlo V si stabiliva a Troja, apriva le porte all'altro di Francesco I; e seguiva la parte francese anche Sansevero. Talchè Pietrantonio Rosso, unico storico locale di quei tempi, sempre nel succitato libro, potette affermare, che solo Troja e Manfredonia tennero, nella Provincia, le parti dell'Imperatore, il quale si riaffermò per l'insperata vittoria del Principe d'Orange, che poi riacquistò, con le altre parti del Vicereame, tutta la Capitanata, ove Lucera e Sansevero furono le ultime a rendersi. Perciò Sansevero, se avesse avuta la R. Audienza, l'avrebbe potuta ottenere non prima della scacciata dei Francesi; e lo stesso avrebbe potuto accadere per Lucera, per la quale il Gifuni non ha addotta alcuna prova degna di plauso. Se non che è deplorabile, che il Rosso non abbia mai nominata la sede della Magistratura in esame, pur dovendosi essere grati a lui, per avere ben ricordate le date, i nomi e le gesta di un Vicerè e d'un Governatore Provinciale.

Pertanto anche il volume del 1640, se non risolve il problema premesso, ben ne agevola un altro, nei riguardi della competenza civile dell'istituto, che il Galanti dice limitata a ducati cento, deprecando, per converso, quella completa dei giudizi penali. E ciò perchè gl'incarti più antichi accennano a ben maggior valore; il che è importante, nonostante le attribuzioni del Capitano di Lucera, che appaiono in contrasto con quelle dell'altra Magistratura qui presentata.

A preferenza il fatto, che Guido Ferramosca, appartenente a famiglia d'indiscutibile tradizione militare (1), nel 1528, sempre per fede del Rosso, si sarebbe fatto strappare qualunque luogo di sua

(1) Era fratello di Ettore, il più popolare campione della Disfida di Barletta.

residenza, restando in Provincia solo con Manfredonia e Troja, può ingenerare serio scetticismo intorno alle sue mansioni di Preside dell'Audienza; e ciò, nonostante gli avvenimenti posteriori, essendo agevole sostenere, che le vittorie temporanee di Francesco I non avessero spostate le istituzioni, che, rispetto alle persone, appaiono sempre di valore secondario.

Ma, intorno alle prove sicurissime delle qualità militari dei Presidi o Governatori delle Provincie, anteriori all'avvento al Trono di Carlo Borbone, non val preoccuparsi immediatamente, essendo qui opportuno procedere per ordine cronologico, con l'esame d'un incarto del 1667, che è a riprova della lotta, che, a quei tempi, continuava contro i Feudatari. Infatti D. Giovanni Maria Ferri, Barone della terra di Castelluccio Acquaburania della Provincia di Contado di Molise, ricorreva al Vicerè di Napoli, Cardinale Pasquale d'Aragona, per una causa penale d'omicidio, commesso da Domenico Ranallo in danno dello zio D. Giovanni Boccardo, la quale gli era stata sottratta dalla R. Audienza di Capitanata e Contado di Molise. Il processo è notevole anche, perchè si dice Provincia il Contado di Molise, che, in altri documenti, appare qual parte integrante della Capitanata, allora detta pure Provincia di Lucera. L'esito del ricorso fu, che il Vicerè statuiva: « Ordinamo che circa la remissione della sudetta causa del sudetto Domenico Ranallo alla Corte del Supplicante dobbiate procedere a quanto sarà di Giustizia in conformità delli privilegij che tiene il predetto Barone che tale è la nostra volontà. Die 28 mensis februarij » dell'anno come sopra. Ebbene la R. Audienza finì per dare ragione al Barone, in diritto; ma, in fatto, continuava l'illegittimo intervento; ed ammetteva l'imputato, per quattro ducati, alla transazione della contumacia, ossia alla impunità oltre il territorio del feudo!

Il terzo incarto più antico, sul quale mi sono indugiato, è del 1678; e prova, adunque, con chiarezza, le qualità militari del Preside o Governatore delle Provincie dipendenti, riconfermando l'autonomia del Contado di Molise. Il fatto, che dette origine al processo, è grave, nei riguardi della condizione d'insicurezza dei cittadini di quei tempi, di fronte alla stessa Polizia Giudiziaria; ed appresso sono estratti i primi documenti, che lumeggiano la semplicità della procedura ed alcune formule del rito penale di allora.

Eguale interessante è il quarto fascicolo, sul quale mi sono fermato, che è del successivo 1682 e contiene altro processo, con istruzione o *informazione* penale, contro il soldato *pedestre*

Angelo Mangione, imputato di atti turpi e ferimento *cum ense* in danno della cognata Beatrice Fasano ed altra donna, accorsa in difesa di questa; e, senza motivazione, come fu deprecato nei giudizi di quei tempi, condannato al solo carcere sofferto e subito scarcerato, con una formula che qui anticipo, a riconferma della prenotata qualità militare dei Presidi o Governatori e a documentazione dell'indulgenza dei tempi, nei trascorsi giovanili, e delle formalità conclusionali dei procedimenti penali di allora: «Per Illustrissimum Dominum Presidem Armarum, Gubernatorem procedentem in presenti causa cum voto Domini Regis Auditoris Provinciae sui ordinari consultoris fuit provisum et decretum quod supradictus Angelus Mangione ut supra imputatus et carceratus, carcere passus cedat ei loco poenae, et statim per hoc sumptum excarceretur etc.». Dal che si trae anche, che allora i Presidi firmavano e l'Auditore giudicava.

Intorno alla competenza amministrativa dell'Audienza, innanzi, ho potuto riferire, nel libro del Rosso, quanto da essa si operava nelle prese di possesso dei Baroni. Ma, purtroppo, in Lucera, importanti documenti non ho trovato intorno a simile specialità, pur avendo esaminati tre incarti degli anni 1775, 1776, 1777 e 1778, che riguardano i Comuni di Alberona, Volturino e Macchiagodena, per la semplice scelta dei Deputati dell'Annona, dopo le elezioni, per ordine del Preside, indette in Pubblici Parlamenti. E, per tali documenti, mi sono persuaso, che la giurisdizione speciale dell'istituto sia stata trascurabile, in tempi, in cui, per mezzo dei Parlamenti, si decideva su qualunque ramo dell'Amministrazione locale. Preside della Provincia di Lucera era allora D. Stefano Antonetti, che, ai tempi di Ferdinando IV Borbone e non per recente novità, continuava ad aggiungere al suo primo titolo l'altro di Governatore dell'Armi, che perciò, salvo il precedente dubbio sui nomi di due Vicerè e d'un Governatore, avrebbe rappresentata la principale e costante attribuzione dei Capi dell'Audienza, i quali, per gran tempo, congiuntamente, furono insigniti della Toga e della Spada, fino alle Riforme Napoleoniche. Inoltre, dai nomi, che appaiono attribuiti ad essi, scaturisce limpida la conseguenza, che le loro attribuzioni variarono nella successione dei tempi; e che sia difficilissimo, nonostante molta stabilità nei riti, arrivati fino a noi, giungere alla conoscenza perfetta almeno di quelli giudiziari dell'abolito Tribunale, occorrendo il riesame delle istituzioni passate, a traverso le singole dominazioni politiche, che si avvicendarono da quando essa fu istituita.

L'ottavo incarto, da me esaminato, è anche del tempo di Ferdinando IV Borbone; ed è di natura mista di significati giudiziari ed amministrativi, ampliando, in certo modo, le attribuzioni dell'Ente Provinciale, e ricordando, che tutti i Governatori dei Comuni, oltre gli altri dell'Annona, erano scelti per elezioni.

Il regesto del fascicolo, che è incompleto, riguarda la trasmissione alla Regia Audienza d'un rapporto non disinteressato del 1784, diretto alla Sacra Real Maestà dal Governatore della Terra di Rotello, a pro del Principe della Riccia, utile possessore della stessa Rotello, della Provincia di Capitanata, contro l'Arciprete di essa D. Domenico de Finis e suo nipote, anche Prete, D. Camillo de Finis, che « non ripugnavano assistere nel Foro i concittadini, per l'esercizio dei Diritti Civici, opponendosi, tra l'altro, ad un pubblico e solenne istrumento, roborato di Regio assenso, ad un documento della Regia Camera della Sommara ed alla disposizione d'un Real Dispaccio del 15 marzo 1783, che inibiva loro, quali Ecclesiastici, di difendere cause di particolari ». La lettera d'accompagnamento, nonostante le accuse e la fonte autorevole, appare deferente per l'Arciprete, che, in un memoriale, vantava anche le sue benemerite, quel Deputato Ecclesiastico, per la formazione del Generale Catasto di Carlo III, e reca la firma di Carlo Demarco, della Real Segreteria di Grazia e Giustizia ed Ecclesiastici di Napoli e la data del 9 ottobre 1784. Dal che consegue, che la lotta contro i Baroni continuava ai primi tempi di Ferdinando IV Borbone.

Quasi conferma quanto sopra l'ultimo incarto della R. Audienza, da me esaminato. Esso ha documenti dal 1793 al 1795, dai quali appare, che, nella terra di Bonefro, della Provincia di Capitanata, i coniugi Matteo Petrocelli o Petruccelli e Maria Spada ricorrevano a quella Corte Baronale contro i genitori di quest'ultima, per realizzare la dote di essa, solennemente promessa nel contratto matrimoniale. Il giudizio si chiuse con la vendita *sub hasta* della casa di Leonardo Spada, padre della sposa, che fu acquistata dallo stesso Petrocelli, che poi, per quaranta ducati, la rivendeva al Notaio de Renzis, con patto che ducati venti dovesse pagarli, insieme alla mora dell'8%, alla fine di settembre 1794 e gli altri, anche con la mora, a fine di settembre 1795. Però il de Renzis non tenne fede al contratto; ed il Petrocelli, accordandogli il termine di giorni quattro, lo conveniva davanti alla Regia Audienza, divenuta Udienza, per l'adempimento. Ma egli, colludendosi con lo Spada, depositava parte della somma; ed il creditore fu costretto a chiederne lo svincolo e gli accessori.

La R. Audienza, dunque, a quei tempi, poteva sostituirsi, col pretesto di gravame, alla Corte Baronale, anche in un'azione di prima istanza; il che, mentre ingarbugliava le attribuzioni di quei Giudici, è a riprova della lotta, che lo Stato continuava contro i Baroni.

Non so, se io sia stato fortunato nella scelta di atti, per ricostruire sugli stessi un po' di Storia dell'istituto tramontato. Al riguardo posso essermi ingannato, non solo perchè tutti i documenti di esso non sono arrivati alle generazioni contemporanee, ma perchè mi è difficilissimo l'esame di tutti gli scampati.

Pertanto qui completo questa, dando un brevissimo sguardo alla circoscrizione della Capitanata e Contado di Molise, ossia dell'antica Provincia di Lucera. Come appare dagl'incarti riassunti, il Contado di Molise fu e non fu Provincia autonoma. Lo fu, perchè apertamente v'è detto di sopra; non lo fu, perchè gli atti sono contraddittori; e, per alcun paese, al nome relativo, è aggiunta la specificazione promiscua di Provincia di Capitanata. Perciò questa va considerata nella sua origine, per la quale mi limito qui solo a ricordare, che la Provincia di Lucera, che s'estendeva pure in paesi dell'or frazionata Basilicata e del Beneventano e del Principato attuali, fu ridotta, per l'imperio di dottrine, che, in generale, criticavano, con la carriera stabile dei Giudici, l'eccessiva competenza territoriale della R. Audienza. Per le Riforme Borboniche, infatti, nelle opere prefate del Galanti, già appare ridotta a triennale l'incarico dei Giudici, mentre, alla restrizione attuale della Provincia, si è giunti in periodi diversi, dai più antichi.

Comunque, se, nei documenti ed in alcune Storie, il Contado di Molise appare tante volte quale unità a sè, è indiscutibile, che difettava di Capo; ed esso fu parte integrante della Capitanata, per tutto il precedente periodo di Storia di questa e di Lucera; ed anche dopo, quando i Napoleonidi lo vollero unito a Foggia.

NICOLA BECCIA

DOCUMENTI

Estratti dal 1° Volume

1. In Curia Magnifici Capitanei huius Civitatis Luceriae compaiunt: Magnificus Joannes Jacobus de Rinaldo et dicit anno 1620.... Pilla quam dictam domum Nostram membrarum quatuor Videlicet.. etc.

2. Die vigesimo tertio mensis Julii 1631 Luceriae etc.

Inventarium bonorum retentorum in Hereditate quondam Ottavi Pilla ad instantiam Claudiae, Isabellae et Faustinae Pilla Heredes confectum per Regiam Curiam baiulationem dictae civitatis fatto accesso per Magnificum Franciscum Quaranta Regium Baiulum ipsius et Franciscum..... actuarium etc.

Item si devono dare alla Signora Belsandra Cito... del quondam Ottavio Pilla sua parente ducati settecento per la sua dote etc...

Item si devono dare a Giovan Francesco De Vivo docati vinti uno annui etc...

Item di devono dare ad Isabella Pilla docati trecento, cioè docati ducento in virtù di legato dal quondam Donato Antonio Pilla suo Padre nel testamento et docati cento in virtù del legato fatto nel testamento della quondam Geromina Sarracina madre etc. etc...

..... Die 18 aprilis 1633 etc. — Nella Regia Corte della Città di Lucera compare Isabella Pilla donna in Capillis figlia legittima et naturale del quondam Donato Antonio Pilla et Geronima Sarracina et sorella utriusque coniugata con il quondam Ottavio Pilla et dice come per il sopradetto suo padre li furno lasciati nel legato docati doi Cento per suo monacatio et altri docati Cento per la quondam Geronima Sarracina sua madre che in tutto fanno la somma di docati tre Cento appare dallo retroscritto legato testamento del fu Donato Antonio preparato in actis et perche li é venuto nelle orecchie che sia stato deposito di docati venti nove ad istantia di creditori per Pietro Martino affittatore di certi vignali et predetti docati tre Cento li spettano docati vintuno l'anno per soi alimenti li quali se li devono dare docati quaranta dai saldi dalla morte del detto Ottavio però fa istantia liberarsi

detto deposito in parte di quello deve come a creditore..... ligati dal detto Donato Antonio et detta Geronima anteriori delli altri creditori di detto Ottavio et in dubio essere intesa et in continuazione ne appella a debiti Superiori etc.

4. Die 6 Augusti 1633 etc. — Nella Corte del Signor Governatore di Lucera Compare Camillo tedeschi Governatore del Conservatorio delle Orfanelle di Lucera et dice essendoli venuto all'orecchie che siano depositati docati Vinti nove In detta Corte per Pietro Martino affittatore delli vignali del quondam Ottavio Pilla quale deposito sia stato fatto ad istantia dei creditori di detto Ottavio et perche esso Comparente nomine quo supra e creditore anticore di tutti li altri creditori di detto Ottavio come per testamento appare il quale si presenta, però fa istanza si vogliano liberare detto deposito di docati Vinti nove per una annata maturata fa istanza essere inteso in detta liberazione etc.

5. Die nono Ianuarij 1634 etc. — In Regia Curia Lucerina comparent Claudia et Faustina et Isabella Pilla sorores et heredes cum beneficio legis quondam Ottavi Pilla eorum fratris et stante provisione facta per ipsam Regiam Curiam quod fiat graduatio creditorum instant citari omnes intrascripti pretendentes ne lis fiat immortalis et in primo loco graduare comparentes in ducatos mille quingentum septuaginta sette cum dimidio tamquam creditores uti heredes fideicommissarie quondam Hieronimae Sarracinae eorum matris ut ex actis instant et omni meliori modo etc — Nomina intimandorum sunt Videlicet — Il Venerabile Convento di Santa Maria del Carmine... etc.

6. Regius Gubernator Luceriae etc — Ad instantiam Magistri Joannis Jacobi de Rinaldo sine etc. Citentur infrascripti testes et unicuique ipsorum ad poenam unciarum auri viginti quinque et....

Die 12 mensis aprilis 1641.

7. In Regia Audientia Capitanatae comparet vidoa Claudia et Faustina Pilla heredes cum beneficio legis et inventarij quodam Ottavi Pilla eius fratris, dicentes molestari a' Joannes Jacobus de Rinaldo possessore Cuisdam domus vendita per dictum quondam Ottavium dicto Joanne Jacobis contra quem fuit intentata asistentia ad instantiam Magistri Marco Antonio Jamolla et huius uxoris, et cum Comparentes istituissent in Regia Curia Lucerina pro esibitione processus originalis graduationis in ipsa Curia, qua reperitum imposse dicti Marci Antoni, ubi adsunt cum nulle sciture in beneficium ipsarum comparentium et aliorum creditorum, dicta Curia..... visione facta super exhibitione dicto processus processit

ad receptionem testium ad instantiam dicti Marci Antoni et Modesta de Alesandro suae uxoris proterea uti..... cum Regia appellatio ad hanc Regiam Audientiam et petunt hinibiri dicta Regia Curia Lucerina quod amplius in causa predicta non se intromittat sed relationem faciat in ipsa Regia Audientia qua pennente ad actum aliquid non procedit ut possit indinnitate ipsarum comparentium provideri et ita fieri istant ipso et omni modo meliori etc.

LECTA in Banca quorum dominis Regiis Auditoribus de Lembo et Moles fuit provisum quod Regia Curia Lucerina de espositis prima die relatione faciat in ac Regia Audientia at fine providenti. Datum Luceriae 26 Aprilis 1641.

Estratti dal 2° Incarto

1. Carolus Dei Gratia Rex et Regina Mater tutrix et Gubernatrix etc.

Spectabiles et magnifici Vivi Regij fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale Videlicet — Eccellentissimo Signore — Giovanni Maria Ferri barone della terra di Castelluccio Acquaburania Provincia di Contado di Molise supplicando espone a V. E. come li mesi passati dentro l'abitato di detta Terra fu ammazzato D. Giovanni Boccardo da Domenico Ranallo suo nipote per differenza di un certo matrimonio per il che ad istanza di Giuseppe Boccardo fratello carnale di detto defunto da questa Corte ne fu presa informazione, et perche detto delinquente se diede alla fuga, non si è possuto procedere al condegno castigo, e pendente detta informazione è stato detto processo originalmente trasportato nella Regia Audienza da un scrivano di essa, con averne lasciato una copia a questa Corte e si intende che detto Tribunale voglia procedere contro detto delinquente in tempo che esso supplicante in virtù di amplissimi privilegij have prime e seconde cause e la inquisizione di detta causa spetta alla Baronale Corte dove la parte ha fatta istanza et non alla R. Audienza. Per tanto supplica a V. E. affinché vogliate ordinare a detta R. Audienza che debbia restituire detto processo originale, nè s'intrometta in detta causa ma che la Corte Baronale proceda in omnibus servatis servandis et l'havrà a gratia de V. E. ut Deus etc. — Inteso da noi l'esposto c'ha parso fare la presente con la quale ve dicemo et ordinamo che circa la remissione della sudetta Causa del sudetto Domenico Ranallo alla Corte del Supplicante dobbiate procedere

a quanto sarà di Giustizia in conformità delli privilegij che tiene il predetto Barone che tale è nostra Volontà. Datum Neapolis die 28 mensis february 1667. — Alla Regia Audienza di Capitanata e Contado di Molise, che circa la remissione della sudetta causa del sudetto Domenico Ranallo alla Corte del Supplicante proceda a quanto sarà di Giustizia in conformità delli privilegij che tiene il predetto Barone. — *Vi scno. la firma ed il sigillo del Vicerè Cardinale d'Aragona.*

2. Domenico Ranallo della Terra di Castelluccio Acquaburania supplicando dice a V. S. come si è venuto a notizia che si trova contumace di questa R. Audienza per causa di un preteso delitto, del che esso supplicante è innocente et perchè è povero e non può litigare con il Regio Fisco supplica V. S. per la sudetta pretesa contumacia ammetterlo a transazione per la quale offre docati quattro quali pagati in beneficio del Regio Fisco ordinare che non sia più molestato ut Deus etc.

3. De quarto mensis Iulij 1667 Luceriae etc. — Lecto retroscripto memoriali in Consilio Coram Dominis Regiis Auditoribus Stefano Montalvano et Celentano intervento Domino Fiscii Procuratore, fuit provisum quod retroscriptus supplicandus Dominicus Ranallo admittatur pro ut admitti mandatur ad oblatam transationem Ducatorum quatuor quibus solutis in posse nostrae Camerae huius Regiae Audientiae ad beneficium Regi Fiscii amplius non molestetur pro' mentionata poena contumaciae pro' ut ita mandat hoc decretum etc.

Estratti dal 3° Incarto

1. Ill.mo mio Sig.re Col.mo. Essendono comparsi hoggi in questo territorio quattordici persone armate in diverse parte facendono più insolenze, et maltrattando con botte di cortellate, e' preti e' femine e' secolari e' per questi uno ne sta moribondo con botte di cortellate, et essendono venuti detti 14 huomini nella terra senza mostrare concessione han proceduto a' legare Cittadini per la qual Causa essendosi visto che non erano uomini cogniti mentre hanno sforzato le guardie delle porte per entrare con darne molte pontonate ad una di esse. Si è suonata la Campana d'Arme, per procedere alla carcerazione mentre haveriano malamente maltrattato anche la Persona dell' Illustrissimo medico Sig. D. Giovanni; doppo' hanno mostrato la Commissione et è il Caporal Giovan Pietro Rincolo con commessione di V. S. Ill.ma me ha parso di

tutto cio darne parte a V. S. Ill.ma a' fin che conosca il modo di trattare di questo Caporale; e ne sto pigliando l'informazione per mandarla a V. S. Ill.ma a chi m'ha parso darle tutta questa notizia etc. Montenerodomo li 24 settembre 1678. Di V. S. Ill.ma Umilissimo Servitore. Pietro..... Luogotenente.

2. Carolus Dei Gratia Rex etc. D. Ioannes Ortis Cortes Preses armarum Gubernator et Consiliarius Generalis Campanae etc. contra delinquentes in his Provinciis Capitanatae et Contadis Molisii etc. Lectis retrospectis litteris coram Illustrissimo Domino Preside et Domino Regio Auditore Torres fuit provisum quod de Contendis litis Capiatur Informatio et Committatur prout Committitur..... huius Regiae Audientiae qui in partes se conferat dictam informationem copiat et faciat omnes alias diligencias necessarias et oportunas pro servicio Regis fisci et bene capta ad Nos et hanc Regiam Audientiam adsportet vel trasmittat etc.

3. All' Ill.mo mio Sig.re e Preside sempre ossequentissimo. Ho ricevuto l'ordine di V. S. Ill.ma questa sera corrente 30 di settembre dove fa Gratia comandarmi che trasmettesse subito l'informazione delli delitti di barbarie commesse in questa terra e territorio da Caporal Giovan Pietro Rincolo et suoi Compagni et per obbedirLa come devo La rimetto aequi allegati. Ben vero devo soggiungere a V. S. Ill.ma che dopo spedito il corriere con la relatione che fu lo sabbato la sera li 24 del medesimo; commettesse altri delitti la domenica mattina, con il trascinare femine scassar case et altri maltrattamenti de Vassalli; conforme più distintamente vedrà V. S. Ill.ma dalla informazione, la quale ben sigillata si è consignata al lator con che ratificandomi fedelissimo scrivano Bacio di V. S. Ill.ma li piedi. Montenerodomo li primo ottobre 1678. Di V. S. Ill.ma fedelissimo e Devotissimo. Pietro Sanguigno Auditore. (*Questo nome colma le lacune precedenti*).

Estratti dal 4° Incarto

1. Factum — Angelo Mangione della Città di Quarata habitante in questa Città di Lucera — Fu portato in questo il sudetto rubricato, che la mattina della Domenica undici del mese di Gennaro 1682 tre hore avanti giorno ritrovandosi esso Angelo dormendo in un letto assieme con Beatrice seu Cice fasano di questa Città di Lucera sua Cognata s'alzò et essendosi vestito se fe' consignare da detta Beatrice una Cammisa per dover quella portare a' Donato

Antonio Mangione suo fratello, e marito di detta Beatrice che stava in Foggia, et essendo uscito di casa a' capo d'un poco se ne ritornò per havere ritrovato la porta di Foggia di questa Città chiusa, e essendoli stata aperta la porta da detta sua Cognata, entrato dentro con una spada tirò più colpi di punta in persona di detta Beatrice sua Cognata, ferendola mortalmente in diverse parti del suo Corpo, con grandissima effusione di sangue, e nell'istesso tempo, che stava ferendo detta sua Cognata, essendovi corsa per aggiutarla Adriana Bruno di questa medesima Città esso Angelo le tirò un colpo di taglio con detta Spada nella sua testa ferendola con effusione di sangue. Si porta che detto Angelo Mangione con occasione di dormire con detta sua Cognata, il Giovedì a sera avanti di detta Domenica hevesse tentato di conoscerla carnalmente, e come che detta Beatrice havesse ricusato di farlo ecc.

2. In causa Regij fisci cum Angelo Mangione huius Civitatis Luceriae Milite Pedestre Carcerato Inquisito ac Sponte Confesso coram hoc tribunali militiae de Vulneribus cum ense commissis in personam Beatricis fasano ad eius querelam, ac de alio vulnere simili cum Ense in personam Andreanae Bruno fuit provisum ut in presenti et decretum quod sopradictus Angelus Mangione ut supra Imputatus et Carceratus carcere passus cedat in loco poenae, et statim per hoc sumptum excarceretur etc. Die decimo mensis decembris 1682 Luceriae.

Estratti dal 9° Incarto

1. Die vigesimaseptima mensis Augusti Millesimo Septicentesimo nonagesimo Tertio Venisti etc. Nella Corte Baronale di Venifro compaiono li Coniugi Matteo Petrucelli e Maria Spada della medesima terra, e dicono come sono circa anni sette che si congiunsero tra esso loro con solenne e legittimo matrimonio, e per sopportare un tal peso loro furono promesse congrue doti dalli Genitori dotanti Lionardo Spada e Costanza di Salvio per mezzo di tavole nuziali, che originalmente si presentano in trionfo della verità. Il fatto si è, che li dotanti divisati amichevolmente interpellati e richiesti per l'adempimento predetto non solo dinegarono soddisfare; ma' per li tanti debiti contratti pensano mutare Cielo con disfarsi delli pochi stabili che hanno in pregiudizio danno ed interesse di tutti i Creditori e specialmente delli Componenti, che vantano un credito sì chiaro, e privilegiato, a cui sopra di ogni

altro incumbe il ricupero di tanto incasso. Ricorrono per tanto in essa Corte facendo istanza coll'opportuni rimedj di legge e di fatto astringersi li succennati Coniugi alla sodisfazione delle doti promesse *in dette tavole nuziali demptis forsan receptis* in di loro beneficio una all'interesse corrispondente; ma su di tanto *pro securitate judicj*, et crediti dimandano sequestrassi li beni stabili delli dotanti predetti per conveniente quantità del Credito anche per non rendersi eluso il giudizio; aliis semper salvis et de expensis etc. isto et omni alio meliori modo etc.

2. Certifico io qui sottoscritto attuale Attuario di questa Corte di Bonefro qualmente oggi che sono li 10 di questo corrente mese di Marzo, ed anno 1794, in forza di documento emanato da questa Corte di aggiudicazione d'una Casa di Lonardo Spada ad istanza di Matteo Petruccelli di detta Terra, essendomi conferito d'unita col Servente di questa sudetta Terra nella sudetta Casa di Lonardo Spada posta, nel luogo dicesi il Palazzo Marchesale in pertinenza di questa sudetta Terra, atfin di dare il legittimo reale possesso di detta Casa al citato Petruccelli, per cui caminando, e ricaminando, aprendo, e serrando le finestre, e porte di detta Casa, con averli consignate li chiave della medesima abitazione in atto di reale, vero, e legittimo possesso in presenza de Testimoni Domenico Pavone, e Federico Lidonne presenti in tal atto di possesso, ed in fede etc. Dato da questa Corte di Bonefro li 10 marzo 1794. Io Davide Guglielmo Attuario cerffico come sopra.

3. Copia etc. Die decima quinta mensis Martij 17 nonagesimo quarto Venisti Curia et coram Domino Governatore, et Iudice ejusdem. — Personalmente si è costituito in nostra presenza, e presso gli atti di questa Corte di Bonefro Matteo Petruccelli della medesima, il quale non per forza, sed sponte, et cum Iuramento tactis scripturis ave asserito, Siccomè asserisce in nostra presenza tenere e possedere come vero Signore e Padrone un membro di Casa Soprano sito nel ristretto di detta Terra, in confine della Casa di D. Florindo de Renzis, Bernardo Ricciardelli, ed altri fini, e propriamente quello stesso che a in conto d'estinzione di candele, e di aggiudicazione di questa Corte locale di Bonefro l'è pervenuto da Lionardo Spada, come debitore d'un credito dotale, come apparisce dagl'atti, a quali etc quel membro di Casa esso Petruccelli per giusti suoi fini, e perchè così l'ha piaciuto, e piace ha risoluto venderlo, ed alienarlo al detto D. Florindo de Renzis, col quale la vendita è rimasta ferma, come siegue; e Volendo il Matteo sopra di ciò cautelare il nomato de Renzis, per indi è che oggi

predetto giorno vende, e per *fustim* aliena il sudetto membro di Casa, come di sopra descritto, e confinato, una con tutte le sue ragioni, azioni, ed intero stato, per franco e libero. E questo per lo convenuto prezzo di ducati quaranta, così fra di loro convenuto qual summa il Signor de Renzis non avendole oggi pro manibus, per pagarle al medesimo Petruccelli s'è perciò obligato sodisfarla al medesimo in questo modo cioè ducati venti la fine di settembre del corrente anno 1794 una colla mora dell'otto per cento dell'intera somma di ducati quaranta e ducati venti per la fine settembre 1795, una colla mora dell'otto per cento, ma delli soli ducati venti in pace etc. Ed in mancanza si possa il presente incorare in ogni Corte, luogo, e foro etc. Con patto e legge, espressa che venendo detto Signore de Renzis inquietato per tale compra, sia tenuto d'evizione il detto Matteo, il quale si obbliga difenderlo, ed in caso di semplice molestia ogni lite assumere ad se medesimo colla rifusione di tutti i danni, spese, ed interessi, sicchè da oggi davanti, ed in perpetuo il cennato membro di Casa come sopra descritto, e confinato sia e passa in pieno dominio, e possesso di esso Signore de Renzis, cedendogli ogni jus, ragione, ed azione, ponendolo e costituendolo Procuratore, come in casa propria. Con patto espresso, che mancandosi dal Signor de Renzis nel predetto tempo di fare la prima paga, come di sopra, sia lecito al Petruccelli ricorrere sopra della Casa ed espetere il de Renzis. A qual effetto tanto esso Matteo, che esso Signor de Renzis hanno spontaneamente obligato loro stessi, li loro rispettivi Eredi, e successori, beni tutti presenti, e futuri etc ad poenam dupli, cum potestate capiendi etc precari, costituzione, et sic juraverunt intrascripta. Segno di croce di me Matteo Petruccelli, vende come sopra etc Notar Florindo de Renzis si obbliga come sopra. Achille Eremita testimonio presente. Michele Recchia Governatore, e Giudice. Davide Guglielmo Attuario etc.

4. Al Signor D. Tolomeo de Rossi degnissimo Uditore di questa Regia Udienza, e Commissario — Il Procuratore di Matteo Petrocelli della Terra di Bonafro supplicando espone a V. S., come detto suo Principale verso il mese di Marzo di questo corrente anno comprò sub hasta una Casa, che da quella Corte si vendè per la Causa tra i Coniugi Matteo Petruccelli, e Maria Spada, contro di Lonardo Spada. Quindi il sudetto Matteo la vendè al Notar Florindo de Renzis per docati quaranta, con patto che docati venti dovea pagarceli alla fine del passato mese di settembre una colla mora dell'otto per cento, e docati venti per la

fine di settembre del corrente anno 178 cinque anche alla mora, obbligandosi esso de Renzis presso gli atti di detta Corte — E come non adempì l'accennato de Renzis al pagamento della prima tanna, così il suo Principale fece incusare contro del medesimo il sudetto obbligo penes acta, per cui si spedivano le lettere esecutoriali, realiter, et personaliter coll'ostendatur di giorni quattro, come dagli atti d'incusa di detto obbligo, che presenta in vi probationis. Ma il surriferito de Renzis colludendo con detto Lionardo Spada, ha fatto il deposito de' predetti docati venti, e senza la dovuta mora, presso gli atti di questa Regia Udienza, ove pende la causa tra detti Coniugi, e Lionardo Spada, in grado d'insussistenti gravami dallo Spada proposti. E perchè non è di giustizia, che il danaro sudetto stia depositato, ed ozioso, in pregiudizio del suo Principale, a cui de jure appartiene, perciò supplica la somma rettitudine di V. S. affinchè si compiaccia ordinare, che si liberi al Supplicante, che tiene speciale mandato di Procura, e si oblihi il de Renzis al disborso della mora. Salvis etc de expensis etc ut Deus.

5. In Causa civili in hac Regia Audientia vertente intra Mattheum Petruccelli Terrae Venifri in parte ex una, et Magnificum Notarium Florimundum de Renzis ejusdem Terrae parte ex altera, prout ex actis etc, fuit provisum Videlicet Die vigesima septima Mensis Octobris 1794 etc. Per subscriptum Dominum Militem Utriusque Juris Doctorem Tholomeum de Rossi Regium Auditorem hujus Regiae Audientiae et Causae Comissarium visis actis, partibusque certioratis, et in contradictorio judicio auditis fuit provisum, et decretum, quod Depositum Ducatorum viginti factum per supradictum Notarium Dominum Florimundum de Renzis penes Magnificum Michaellem d'Aponte, publicum Mercatorem hujus Civitatis 1 fol: liberetur in beneficium supradicti Matthej Petruccelli, prestita prius per eundem cautione de restituendo in casu retractationis etc.